REGOLAMENTO (CEE) N. 1344/71 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1971

relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che, in conformità del disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adeguamento dei prezzi d'intervento o di acquisto che la Francia deve pagare, diminuiti in seguito alla svalutazione del franco francese (3), i prezzi d'intervento nel settore dello zucchero sono diminuiti in Francia del 9,33 % sino al termine della campagna saccarifera 1970/1971 ;

considerando che è indispensabile prevedere la riscossione di una tassa sulle giacenze accertate al 1° luglio 1971 al fine di evitare perturbazioni nel mercato interno della Comunità ;

considerando che è necessario che la liquidazione delle operazioni riguardanti la campagna saccarifera 1970/1971, anche se essa ha luogo successivamente al 1° luglio 1971, venga effettuata in conformità delle disposizioni in vigore durante detta campagna ; che inoltre si deve abrogare il regolamento (CEE) n. 1507/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 368/71 (5) ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La Francia procede ad una rilevazione dei quantitativi di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi, superiori a 5.000 chilogrammi per ogni proprietario dei prodotti in causa, che alle ore 0,00 del 1° luglio 1971 si trovano in libera pratica nel suo territorio e dei quantitativi che si trovano in corso di trasporto, qualora trattisi di zucchero proveniente dai dipartimenti francesi d'oltremare diretto in Francia metropolitana.

2. Sui quantitativi di cui al paragrafo 1, è riscossa una tassa pari a :

— 10,70 FF per 100 chilogrammi di zucchero bianco,

— 9,30 FF per 100 chilogrammi di zucchero greggio,

— 0,1070 FF per l'1 % di contenuto di saccarosio per 100 chilogrammi netti di sciroppi.

3. Tuttavia la riscossione della tassa di cui al paragrafo 2 non viene effettuata sui quantitativi di cui al paragrafo 1, che

a) si trovano all'intervento,

b) se trattasi di giacenze all'intervento, sono venduti, con destinazione all'esportazione, a seguito di un atto comunitario in cui il prezzo di vendita è indicato in unità di conto.

Inoltre, la riscossione della tassa non viene effettuata sulle giacenze considerate scorte di esercizio degli utilizzatori che trasformano lo zucchero in altri prodotti ad esclusione di quelli delle voci tariffarie 17.01, 17.02 e 17.05, degli alimenti composti e dei prodotti chimici che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 765/68 (6).

Tuttavia, il quantitativo totale delle scorte di esercizio esonerate dalla tassa in causa non può superare 20.000 tonnellate. La Francia, nel ripartire detto quantitativo, adotta le misure necessarie onde evitare una differenza di trattamento tra gli interessati.

Articolo 2

Agli importi relativi alla partecipazione alle spese di magazzinaggio che i fabbricanti di zucchero possono esigere dai produttori di barbabietole e di canne in caso di riporto alla campagna saccarifera 1971/1972, nonché all'importo provvisorio e all'importo definitivo del contributo gravante sulla produzione applicabili alla produzione della campagna saccarifera 1970/1971, viene applicato in Francia un coefficiente di 0,9067.

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.
(4) GU n. L 166 del 29. 7. 1970, pag. 46.
(5) GU n. L 42 del 20. 2. 1971, pag. 17.
(6) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

Articolo 3

1. La restituzione alla produzione, fissata anteriormente al 1° luglio 1971, per lo zucchero sottoposto alla tassa di cui all'articolo 1 e utilizzato dopo tale data nella fabbricazione dei prodotti che figurano :

— nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 765/68, è aumentata in Francia di 8,16 FF per 100 chilogrammi,

— negli allegati II e III del suddetto regolamento, è aumentata in Francia di 10,70 FF per 100 chilogrammi.

Se lo zucchero è utilizzato nel mese di luglio 1971 per la fabbricazione dei prodotti elencati nell'allegato I del suddetto regolamento, la restituzione alla produzione subisce un'ulteriore aumento di 2,28 FF.

2. Al premio di denaturazione che figura in un titolo di premio di denaturazione rilasciato anteriormente al 1° luglio 1971, per zucchero denaturato dopo tale data, viene applicato in Francia un coefficiente di 1,1.

Articolo 4

Ai prezzi, alle maggiorazioni ed alle riduzioni nonché agli altri importi applicabili all'acquisto di zucchero portato all'intervento nel corso della campagna saccarifera 1970/1971, viene applicato in Francia un coefficiente di 0,9067.

Articolo 5

Ai prezzi minimi della barbabietola applicabili alla produzione della campagna saccarifera 1970/1971, viene applicato in Francia un coefficiente di 0,9067.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1507/70 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI